

Approvato con deliberazione del CC n. 6 del 16.03.2021

COMUNE VALBRENTA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I –

Articolo 1 Finalità.

1. Il presente Regolamento attua quanto dispongono l'Ordinamento delle autonomie locali e lo Statuto comunale.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, udito il parere consultivo del Segretario o, in caso di assenza, del Vicesegretario.

Articolo 3 Elezione e durata in carica

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.

Articolo 4 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente regolamento.
3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 5 Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, con votazione segreta, sulla base delle proposte formulate dai Capigruppo consiliari. Nel caso in cui venga formulata una sola proposta si procede con votazione palese.
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono stabiliti di concerto con il Sindaco. L'avviso è sottoscritto dal Presidente.
3. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicepresidente individuato nel consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto, dei consiglieri candidati sindaci e di quelli che rivestono la carica di assessori o di Presidente del Consiglio.
4. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio a seguito di dimissioni, revoca o altre sopravvenute cause, il Consiglio elegge il nuovo Presidente nella prima seduta utile. Nelle more della rielezione le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
5. Il Presidente per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio di Segreteria del Comune.

Articolo 6 *Prima adunanza*

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla nomina della Commissione Elettorale Comunale e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta e all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 7 *Norme generali di funzionamento*

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza della metà più uno, o in caso di numero dispari, la metà più mezzo dei componenti assegnati, computando nel numero anche il Sindaco e il Presidente del Consiglio. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 4 componenti del Consiglio, oltre al Sindaco.
2. Lo svolgimento della seduta può avvenire sia in presenza che a distanza, in tutto o in parte, in videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità:
 - deve essere possibile identificare con certezza i partecipanti;
 - deve essere assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute, con la possibilità di tutti i partecipanti di conoscere preventivamente le proposte di deliberazione che saranno inviate telematicamente prima della seduta e con la possibilità di intervenire nella discussione e di votare;
 - deve essere garantito lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs.267/2000 da parte del Segretario comunale;
 - deve risultare dal verbale la modalità di riunione in videoconferenza, con l'indicazione dell'applicativo utilizzato;
 - deve essere assicurata la visione della seduta al pubblico pubblicando preventivamente nel sito dell'ente il link di accesso;
 - la votazione deve essere verificata in modo inequivocabile.
3. La seduta a distanza non può avere luogo nei casi in cui sia prevista la votazione a scrutinio segreto.
4. Il Consiglio comunale presieduto dal Presidente del Consiglio, viene convocato in prima e seconda convocazione. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, è validamente costituito se intervengono almeno la metà più uno (o più mezzo) dei consiglieri in carica, incluso il Sindaco. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non sia potuta aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Il Presidente, qualora abbia preventiva e documentata conoscenza che non si raggiungerà il numero legale in prima convocazione, può preavvisare i consiglieri che la riunione avrà luogo in seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione, che deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione e comunque entro il decimo giorno successivo a quello di prima convocazione, fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad una precedente di prima convocazione andata deserta o interrotta per il venir meno del numero legale. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita purché intervengano almeno quattro consiglieri, comprendendo nel numero anche il Sindaco e non computando colui che presiede la seduta.
5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
6. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Per la trattazione di ogni altro argomento, comprese le variazioni di bilancio, le sedute sono straordinarie. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, con preavviso di almeno 24 ore, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali si discuta di argomenti lesivi della privacy di persone fisiche.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
9. Ai consiglieri deve essere fornita la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno almeno tre giorni antecedenti la seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono trasmessi o depositati almeno 24 ore prima della riunione. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

Articolo 8 *L'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
2. L'avviso indica che la seduta è in prima o seconda convocazione. Può contenere già l'indicazione delle date di prima e seconda convocazione, che dovranno riguardare due giorni diversi.
3. Può essere previsto che i lavori si svolgano in più giorni, e in tal caso sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza e se si svolgerà in presenza o a distanza o con entrambe le modalità.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione e vengono recapitati al Consigliere Comunale mediante invio a casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di ciascun Consigliere Comunale comunicato con apposita dichiarazione scritta. In assenza l'Amministrazione può fornire una casella PEC per le comunicazioni istituzionali ovvero recapitare l'avviso ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria comunicati dai consiglieri. In tutti i casi fa fede l'invio della mail da parte dell'ufficio comunale competente. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica mediante sistema di Posta Elettronica non potesse aver luogo e sia necessario garantire i termini di convocazione, la consegna degli inviti potrà avvenire mediante messo notificatore o mediante raccomandata urgente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per la consegna dell'avviso di convocazione delle Commissioni Consiliari.
7. La consegna delle proposte di deliberazione consiliare e di ogni altro atto potranno essere inviate ai Consiglieri Comunali all'indirizzo mail comunicato o, qualora le dimensioni degli allegati non ne consenta la trasmissione attraverso posta elettronica, mediante il loro deposito, in formato digitale, su area Web riservata, accessibile al singolo Consigliere.
8. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, ai fini dell'eventuale notifica a mezzo messo notificatore di comunicazioni non recapitabili attraverso PEC o posta elettronica ordinaria, devono designare un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, l'avviso di convocazione e altre comunicazioni saranno recapitati al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata, garantendo esclusivamente che la spedizione sia stata effettuata nel rispetto del termine.
9. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie deve essere trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni prima, computando il dies ad quem e non il dies a quo, secondo le regole civilistiche. L'avviso di convocazione delle sedute straordinarie deve essere trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni prima, computando il dies ad quem e non il dies a quo, secondo le regole civilistiche. La convocazione d'urgenza è comunicata con preavviso di almeno 24 ore.
10. In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Prosindaco all'amministrazione del Comune, l'avviso è trasmesso loro nei medesimi termini previsti per la convocazione del Consiglio Comunale.

Articolo 9 *Modalità di svolgimento delle sedute.*

1. Salvo che non sia stata prevista la riunione del Consiglio in videoconferenza, le adunanze del Consiglio si tengono nella sala consiliare, allestita presso il Museo del Tabacco, sito nel comune di Valbrenta, Piazza 4 Novembre. In casi particolari stabiliti dal Presidente, le adunanze possono svolgersi presso altra struttura pubblica o privata esistente sul territorio comunale ed eccezionalmente fuori di esso.
2. La seduta del Consiglio si svolge sotto la direzione del Presidente il quale introduce gli argomenti e poi li assegna ai relatori per competenza. Egli stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare. Consente gli interventi dei Consiglieri secondo l'ordine di richiesta. Dichiarata chiusa la discussione. Invita a formulare le dichiarazioni di voto. Pone in votazione l'argomento e ne proclama l'esito.
3. Può allontanare dall'aula chi, con il proprio comportamento impedisca il regolare svolgimento della seduta, anche avvalendosi della forza pubblica.
4. Per ciascun intervento può essere assegnato il tempo massimo di 15 minuti. Ciascun consigliere ha diritto di replica per fatto personale.
5. Quando siano previste votazioni a scrutini segreto, il Presidente designa tre Consiglieri, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
6. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e in tal caso può nominare tre scrutatori che verificano il risultato del voto.

Articolo 10 *Verbali delle sedute.*

1. Salvo che non sia attivata la registrazione della seduta con trascrizione integrale, i verbali sono redatti dal Segretario Comunale in forma sintetica. Essi devono indicare data, luogo e modalità di svolgimento della seduta, il nominativo del presidente e dei presenti, la proposta deliberativa, l'esito della votazione, gli interventi e le dichiarazioni di voto. I Consiglieri che desiderano che un proprio intervento sia riportato nel verbale in forma integrale ne consegnano il testo al Segretario ovvero lo dettano.
2. In una seduta successiva si procede alla lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. La lettura riguarda i soli oggetti. In tale occasione è possibile, su richiesta del Segretario Comunale o dell'interessato, procedere a rettifiche e precisazioni inerenti alla verbalizzazione.

Articolo 11 *Il Consigliere Comunale*

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio comunale adotta la prescritta deliberazione.
2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.
4. Il Consigliere comunale è tenuto a giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione al Presidente che ne dà notizia al Consiglio, anche ai fini dell'inserimento nel verbale. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La proposta di decadenza, a firma del Presidente, si esercita d'ufficio. Il Presidente del Consiglio, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché

a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti giustificativi, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale, in assenza di elementi giustificativi o se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con atto motivato, la decadenza. In tal caso procede, nella stessa seduta pubblica, alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale e la sua surroga sono disciplinate dalla legge.

Articolo 12 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Hanno diritto di iniziativa e di controllo nei limiti e con le modalità previsti dal presente regolamento.
3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, per il tramite del Comune, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.
4. Nell'esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d'ufficio.
5. Il Consigliere può essere delegato allo svolgimento di incarichi relativi a specifiche materie su diretta attribuzione del Sindaco.
6. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori della Commissioni consiliari delle quali fa parte.
7. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza.
4. I Consiglieri che si dissociano possono costituire un Gruppo autonomo.

Articolo 13 Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora le proposte di deliberazioni o gli emendamenti comportino spese debbono essere indicati i mezzi per farvi fronte.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette ai Responsabili degli uffici e dei servizi competenti per l'istruttoria e l'acquisizione dei relativi pareri ai sensi di legge e ne informa il Sindaco e il Segretario generale. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione competente per materia, se costituita, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale, dandone altresì comunicazione al Consiglio. Diversamente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno altresì facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Presidente trasmette la proposta con i relativi emendamenti agli uffici competenti i quali ne curano in via d'urgenza l'istruttoria, che dovrà essere depositata agli atti 24 ore prima del Consiglio Comunale. Il Presidente può consentire la presentazione e sottoporre all'esame del Consiglio comunale, proposte di emendamenti presentati per iscritto oltre i termini di cui al precedente punto. In ogni caso gli emendamenti che modifichino l'aspetto tecnico della proposta o che comportino variazioni di spesa debbono riportare i pareri e le attestazioni di copertura finanziaria previsti dalla normativa.

5. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione, prima della votazione della proposta che, in base al risultato del voto sugli emendamenti, sarà votata o nella stesura originaria o emendata.
6. Il presentatore ha diritto di illustrare l'emendamento per non più di cinque minuti. Se si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Consiglio comunale può decidere di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza.
7. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione e degli emendamenti da sottoporre al Consiglio comunale spetta altresì al Sindaco, alla Giunta comunale e alle Commissioni consiliari, se costituite.
8. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Articolo 14 *Le interrogazioni*

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, eccezionalmente in forma orale, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio. La presentazione può avvenire direttamente nel corso della seduta, al termine dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, oppure al protocollo dell'ente per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La presentazione non può durare più di cinque minuti. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interrogazione questa si intende ritirata e potrà essere iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata durante la seduta consiliare il Sindaco o l'Assessore competente può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta all'adunanza successiva, o di riservarsi di rispondere per iscritto.
5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro possono essere trattate contemporaneamente, secondo la valutazione del Presidente del Consiglio. Resta salvo comunque il diritto di replica di ciascun consigliere interrogante.
8. Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. Questa sarà inviata all'interrogante o consegnata durante l'adunanza del Consiglio Comunale, se convocato entro 30 giorni.
9. Ciascun Consigliere non può argomentare più di tre interrogazioni o interpellanze per ogni seduta del Consiglio.

Articolo 15 *Interpellanze*

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e della Giunta oppure circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.
2. Le modalità di presentazione delle interpellanze sono le stesse previste per le interrogazioni.
3. Dopo la lettura durante la seduta del Consiglio comunale, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti.
4. Il Sindaco o per esso l'Assessore preposto alla materia a cui si riferisce l'interpellanza può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta all'adunanza successiva, o di riservarsi di rispondere per iscritto.
5. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per una sola volta e per un tempo non superiore a cinque minuti. A nessun

altro Consigliere è concesso intervenire. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.

6. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di presentazione e quello di replica competono ad uno solo di essi, di norma al primo firmatario.
7. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente di decadenza dell'interpellanza.

Articolo 16 *Mozioni*

1. La mozione consiste in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento che rientra nella sua funzione di organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o nelle sue competenze specifiche e riguarda questioni di interesse della comunità locale o la condotta o l'azione del Sindaco o della Giunta.
2. La mozione è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e viene iscritta all'ordine del giorno nella prima seduta utile.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è letta e illustrata, all'occorrenza, da uno solo di essi e per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di una unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti ciascuno, il Sindaco, gli Assessori e un Consigliere per gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, che comunque vanno effettuati sul documento conclusivo da votare.
6. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore.
7. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
8. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

Articolo 17 *Raccomandazioni*

1. La raccomandazione consiste nell'invito che il Consigliere rivolge al Sindaco o all'Assessore delegato di adottare determinati provvedimenti. Per lo svolgimento di una raccomandazione il Consigliere non potrà parlare più di cinque minuti.
2. Il Sindaco dichiara se la Giunta ritenga di accogliere o meno la raccomandazione, esponendone brevemente le ragioni.

Articolo 18 *Limitazioni*

1. Non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni nelle adunanze di discussione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, del Piano Regolatore comunale e delle sue varianti.
2. Non vengono prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che, a giudizio del Presidente, fossero concepite in termini sconvenienti, offensivi o poco rispettosi.

Articolo 19 *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

Articolo 20 *Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o speciali. Ove ritenga di procedere alla loro costituzione.
2. Le commissioni permanenti sono tre competenti nelle seguenti materie:

PRIMA COMMISSIONE: -affari generali e istituzionali-programmazione e bilancio-modifiche dello statuto e regolamenti che non rientrino nelle specifiche competenze delle commissioni seconda e terza -trasparenza e anticorruzione.

SECONDA COMMISSIONE: istruzione-cultura - servizi sociali - regolamenti nelle materie di competenza.

TERZA COMMISSIONE: pianificazione territoriale-urbanistica-commercio-attività produttive-regolamenti nelle materie di competenza.

3. Le Commissioni sono composte da 5 componenti di cui tre appartenenti al gruppo di maggioranza e due ai gruppi di minoranza. Sono nominate con voto palese espresso sulle designazioni dei capigruppo consiliari. In caso di mancata designazione da parte dei capigruppo si procede con votazione segreta e con voto limitato ad uno.
4. Nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso. Se costituite il loro parere è obbligatorio in merito agli argomenti sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, con esclusione delle convocazioni urgenti o integrazioni urgenti dell'ordine del giorno.
5. Le Commissioni nominano nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, Pro Sindaci, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
7. Le commissioni sono tenute a riunirsi entro 10 giorni quando il Sindaco o gli Assessori lo richiedano. Uno dei componenti designato dal Presidente verbalizza le operazioni svolte dalla Commissione.
8. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di materie importanti o di particolari questioni o problemi, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività nonché il numero dei componenti. Ad esse possono essere aggregate persone particolarmente esperte nella materia oggetto di trattazione.
9. Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali si applicano le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

Articolo 21 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente.
2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e di controllo.

Articolo 22 Le votazioni.

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire per appello nominale o mediante scrutinio segreto.
2. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, per la validità delle votazioni. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) richieste di non trattare l'argomento o di rinviarlo ad altra seduta che si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può decidere di votare separatamente ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati votati per parti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o a mezzo sistema di rilevazione automatica e/o elettronica.

5. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Con il sistema di rilevazione automatica e/o elettronica le votazioni avvengono contestualmente. Accertato l'esito della il Presidente ne proclama il risultato.
6. Alla votazione per appello nominale si procede quando prescritto dalla Legge o dallo Statuto o nel caso di riunioni che si svolgano in videoconferenza.
7. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
8. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata quando sia espressamente previsto dalla legge o negli altri casi in cui il Consiglio debba esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, su proposta del Presidente. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente che dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta, oppure proclama i nominativi degli eletti.

Articolo 23 *Norma finale*

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.